



Decreto Dirigenziale n. 306 del 15/07/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 92 - STAFF-Funzioni Tecnico amm.vo. Protezione Civile, Emergenza e post-
emergenza

Oggetto dell'Atto:

DD N. 225 DEL 07/06/2024 - DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE
PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI - ANNO 2024. INTEGRAZIONI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a) la legge 21 novembre 2000 n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" dispone che le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile;
- b) il Piano, sottoposto a revisione annuale, individua, tra l'altro, le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata ed i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- c) l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- d) con circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. n. MIN_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024 recante "Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti", si stabilisce che: *"Come noto, l'art. 1 co. 1 del D.L. 31/05/2005 n. 90, conv. con mod. dalla legge 26/07/2005, n. 152, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di individuare i tempi di svolgimento delle attività di antincendio boschivo. Tali attività risultano delegate al sottoscritto ai sensi di quanto previsto in materia di protezione civile, dall'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/11/2022. Ciò premesso, i tempi di svolgimento delle suddette attività, per la prossima stagione estiva avranno inizio il 15 giugno e termineranno il 15 ottobre 2024"*;
- e) che con Decreto Dirigenziale n.225 del 07/06/2024, avente oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024", la Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile ha decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2024 e le relative disposizioni e prescrizioni, in particolare:
 - DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. n. 152 del 2006);
 - DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre (art. 25, c.1 lett. f, Legge regionale n. 26/2012);
 - DIVIETO di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli (art. 75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017);
 - DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017):
 - usare motori o fornelli che producano faville o brace;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - far brillare mine;
 - fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio:
 - gettare fiammiferi o sigarette accese;
 - sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

- f) con D.G.R. n. 309 del 24/06/2024 (BURC n. 46 del 01.07.2024), la Regione ha approvato “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2024-2026, con allegati”.

RILEVATO che

- a) la Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota prot. n. PG/2024/0345456 del 11/07/2024 ad oggetto *“Richiesta di deroga al divieto di bruciatura in alcuni Comuni interessati dalla diffusione dell'avversità Mal secco degli Agrumi (Plenodomus tracheiphilus) su agrumi”*, ha rappresentato quanto segue *“La recrudescenza dell'avversità Mal Secco degli agrumi negli ultimi tempi sta creando danni ingenti alle produzioni agrumicole campane, in particolare il limone, alcune delle quali rivestono particolare pregio tanto da aver ottenuto il riconoscimento del marchio IGP. Il Mal secco è un'avversità di natura fungina causata dal fungo Plenodomus tracheiphilus per il controllo della quale è prevista, tra le misure di profilassi, adottate anche dalle vigenti “Norme tecniche per la difesa ed il diserbo integrato delle colture” della Regione Campania, la distruzione delle parti infette in situ onde evitare la propagazione del fungo. Tra i metodi di distruzione delle parti di piante legnose infette o di parti di esse, vi è la bruciatura delle stesse che consente la distruzione degli organi di propagazione del fungo in maniera definitiva. Tale procedura era prevista anche all'art.3 del DM 17 aprile 1998 “Disposizioni di lotta contro il Mal Secco degli Agrumi” che prevedeva “i proprietari dei fondi colpiti dalla malattia sono tenuti al taglio e alla distruzione con il fuoco delle parti infette o dell'intera pianta qualora sia irrimediabilmente compromessa”, attualmente non più in vigore in quanto patologia considerata endemica sul territorio italiano. La pratica della bruciatura delle parti di pianta infestate dal fungo non può essere attualmente praticata, in considerazione del periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi entrato in vigore il 15 giugno c.a. e valevole fino al 15 ottobre 2024. Data la situazione fin qui esposta, considerato che è indispensabile consentire, anche durante il periodo di “grave pericolosità” per gli incendi boschivi, l'abbruciamento delle piante legnose infette o parte di esse, al fine di contenere la propagazione del fungo, si chiede l'adozione di un provvedimento che integri il Decreto n. 225 del 07/06/2024 di grave pericolosità per gli incendi boschivi, che consenta ai Sindaci il rilascio di una deroga per i produttori di limoni dei comuni di cui all'elenco allegato che consenta loro di effettuare la distruzione delle parti di piante infette da Mal secco degli agrumi tramite bruciatura, nelle more dell'interlocuzione con il Masaf e dell'eventuale ripristino del decreto di lotta obbligatoria”*;
- b) che nella citata nota sono:
- indicate le prescrizioni tecniche minime che gli operatori devono rispettare, volte a limitare in ogni modo la possibilità di sviluppo e propagazione di incendi;
 - elencati i Comuni interessati: Massa Lubrense (NA), Meta (NA), Piano di Sorrento (NA), Sant'Agnello (NA), Sorrento (NA), Vico Equense (NA), Capri (NA), Anacapri (NA), Amalfi (SA), Cetara (SA), Conca dei Marini (SA), Scala (SA), Vietri sul mare (SA), Furore (SA), Maiori (SA), Minori (SA), Positano (SA), Praiano (SA), Ravello (SA), Tramonti (SA), Atrani (SA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Corbara (SA), Eboli (SA), Battipaglia (SA), Capaccio Paestum (SA), Altavilla Silentina (SA) Albanella (SA), Gragnano (NA), Casamicciola (NA), Serrara Fontana (NA), Forio (NA), Ischia Porto (NA), Castellammare di Stabia (NA), Barano (NA), Lacco Ameno (NA), Bacoli (NA), Monte di Procida (NA), Pozzuoli (NA), Agropoli (SA), Torchiara (SA), Calvi Risorta (BN), Capua (CE), Carinola (CE), Sessa Aurunca (CE), Sparanise (CE), Acerra (NA), Boscoreale (NA), Giugliano in Campania (NA), Sant'Antonio Abate (NA), Somma Vesuviana (NA), Angri (SA), Campagna (SA), Casalvelino (SA), Lustra (SA), Nocera Inferiore (SA), Ogliastro Cilento (SA), Pagani (SA), Pisciotta (SA), Pontecagnano Faiano (SA), Postiglione (SA), Serre (SA).

RILEVATO che

- a) tra i comuni elencati in allegato nella citata nota della Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vi sono Comuni che rientrano nell'elenco dei 50 Comuni con

maggior numero di incendi boschivi negli ultimi 5 anni, come da elenco allegato al presente provvedimento, estrapolato dal DSS sistema informativo regionale per gli incendi boschivi.

RICHIAMATI

- a) il D. Lgs. n. 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
- b) il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che detta norme in materia ambientale;
- c) il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- d) il D.Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”;
- e) il Decreto Legge 8 settembre 2021, n. 120 coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» e, in particolare, le misure introdotte concernenti il rafforzamento delle attività di previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, anche con riferimento alle zone d’interfaccia urbano-rurale, nonché dell’apparato sanzionatorio;
- f) l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 del 28/08/2007;
- g) la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 e ss.mm.ii., relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, che disciplina, tra l’altro, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi;
- h) la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria, in particolare l’art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di *“bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo”*;
- i) la Legge regionale n. 12 del 22/05/2017 e s.m.i. “Sistema di Protezione Civile in Campania”;
- j) il Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” e, in particolare, i divieti e gli obblighi riportati agli articoli 75 e 76;
- k) la circolare del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare prot. n. MIN_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024 recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2024. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti”.

RITENUTO di dover adottare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 co. 3 della Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e dell’art. 75 co. 1 del Reg. Reg.le 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” apposito provvedimento che integri il decreto dirigenziale n. 225 del 07/06/2024, tenendo conto di quanto rappresentato dalla Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota prot. n. PG/2024/0345456 del 11/07/2024, ma che, nel contempo, preveda limitazioni e prescrizioni cautelative per scongiurare il rischio di sviluppo e propagazione di incendi boschivi, soprattutto nei territori a maggior frequenza del fenomeno.

DATO ATTO che ai trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e ss.mm.ii., dall’art. 178-bis del Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 “Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale” in attuazione della Legge regionale n.11/96 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze

emanate dalle Autorità locali, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 del Codice penale qualora il fatto costituisca reato.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo – Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello Staff

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

- 1) DI PRENDERE ATTO della nota della Direzione Generale 50.07 Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con nota prot. n. PG/2024/0345456 del 11/07/2024 ad oggetto *“Richiesta di deroga al divieto di bruciatura in alcuni Comuni interessati dalla diffusione dell'avversità Mal secco degli Agrumi (Plenodomus tracheiphilus) su agrumi”*, con allegato elenco dei Comuni interessati dal patogeno;
- 2) DI DARE, ALTRESÌ, ATTO dell'elenco dei 50 Comuni con maggior numero di incendi boschivi negli ultimi 5 anni, come da elenco allegato al presente provvedimento, estrapolato dal DSS sistema informativo regionale per gli incendi boschivi, tra i quali rientrano anche alcuni dei comuni interessati dal patogeno;
- 3) DI INTEGRARE, per l'effetto, il decreto dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 recante “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2024”, nel senso di prevedere la facoltà per i Sindaci dei comuni di cui al successivo punto, di adottare, durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2024, ai sensi dell'art. 54 co. 4 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ss.mm.ii., ordinanze in deroga per consentire agli operatori la distruzione delle parti di piante infette da Mal secco degli agrumi tramite bruciatura;
- 4) DI PRECISARE che la facoltà di cui al punto precedente è riservata esclusivamente ai Sindaci dei comuni interessati dal patogeno ma che non rientrano nell'elenco dei Comuni con maggior numero di incendi boschivi negli ultimi 5 anni, come di seguito elencati:

Massa Lubrense (NA), Meta (NA), Piano di Sorrento (NA), Sant'Agnello (NA), Sorrento (NA), Vico Equense (NA), Capri (NA), Anacapri (NA), Amalfi (SA), Cetara (SA), Conca dei Marini (SA), Scala (SA), Vietri sul mare (SA), Furore (SA), Maiori (SA), Minori (SA), Positano (SA), Praiano (SA), Ravello (SA), Tramonti (SA), Atrani (SA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Corbara (SA), Altavilla Silentina (SA), Albanella (SA), Gragnano (NA), Casamicciola (NA), Serrara Fontana (NA), Forio (NA), Ischia Porto (NA), Castellammare di Stabia (NA), Barano (NA), Lacco Ameno (NA), Bacoli (NA), Monte di Procida (NA), Torchiara (SA), Calvi Risorta (BN), Capua (CE), Carinola (CE), Sparanise (CE), Acerra (NA), Boscoreale (NA), Giugliano in Campania (NA), Sant'Antonio Abate (NA), Angri (SA), Casalvelino (SA), Lustra (SA), Nocera Inferiore (SA), Ogliastro Cilento (SA), Pagani (SA), Pisciotta (SA), Pontecagnano Faiano (SA), Postiglione (SA), Serre (SA);

- 5) DI PRECISARE, altresì, che la facoltà di adottare ordinanze in deroga, ai sensi del presente atto, è riservata esclusivamente ai Comuni di cui al punto precedente che abbiano provveduto a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, ai sensi dell'art. 10 della legge 21/11/2000 n. 353 e ss.mm.ii. e che, comunque, le eventuali ordinanze in deroga non potranno essere rilasciate per soprassuoli censiti nel Catasto incendi negli ultimi cinque anni;
- 6) DI PRECISARE che le eventuali ordinanze:

- potranno esser adottate esclusivamente in presenza del verbale degli ispettori fitosanitari regionali che accerti la presenza del patogeno sulle piante di agrumi, di data non anteriore a giorni 30;
 - dovranno essere nominative, contenere l'indicazione degli estremi catastali dei soprassuoli con espressa indicazione che trattasi di particelle non censite nel catasto incendi, dei dati anagrafici del proprietario del fondo, e dell'eventuale conduttore, autorizzati all'abbruciamento, responsabili in solido dell'attività;
 - dovranno prevedere la pratica dell'abbruciamento esclusivamente delle parti legnose infette;
 - ciascuna ordinanza potrà consentire al singolo proprietario la pratica dell'abbruciamento per 1 sola volta, e potrà essere rinnovata per una sola volta fino al termine del periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
 - dovranno prevedere che, prima di procedere all'abbruciamento e con un preavviso di almeno 48 ore, il proprietario autorizzato in deroga dovrà farne preventiva comunicazione al Comune, Carabinieri Forestale e Vigili del Fuoco competenti per territorio, indicando il giorno in cui intende effettuare l'abbruciamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute del decreto di autorizzazione in deroga;
- 7) DI PRECISARE il Sindaco dovrà provvedere immediatamente a far sospendere qualsiasi attività di abbruciamento delle parti legnose infette, previamente autorizzata con Ordinanza in deroga, in presenza di un AVVISO CONDIZIONI DI SUSCETTIVITÀ ALL'INNESCO E PROPAGAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI, diramato quotidianamente dalla S.O.R.U. Sala Operativa Regionale Unificata di protezione civile, che preveda una suscettività MEDIA O ALTA per il Comune interessato;
- 8) DI PRECISARE, altresì, che nelle ordinanze sindacali dovranno essere previste le seguenti ulteriori prescrizioni:
- la bruciatura delle parti legnose infette deve avvenire ad una distanza di almeno 100 m dai boschi;
 - la bruciatura del materiale infetto deve avvenire sul posto, in spazi liberi e sgombri da vegetazione secca e deve essere distribuito in piccoli cumuli;
 - la bruciatura deve avvenire in orario mattutino dalle 5 alle 7 del mattino;
 - è vietato procedere all'abbruciamento in presenza di vento;
 - la bruciatura deve essere condotta con la presenza obbligatoria e continuativa degli operatori, in adeguato numero e mai da soli, i quali dovranno essere muniti di attrezzature e di acqua per lo spegnimento;
 - è fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
 - adottare qualunque altra precauzione utile a scongiurare il rischio di innesco e propagazione di incendi boschivi;
- 9) DI FARE OBBLIGO ai Sindaci di trasmettere tutte le ordinanze adottate ai sensi del presente atto alla Prefettura, Stazione dei Carabinieri, Comando Vigili del Fuoco e SOPI/SOUP presso l'Ufficio provinciale del Genio Civile competente per territorio;
- 10) DI DEMANDARE ai Sindaci in qualità di Autorità locali di protezione civile, l'attività di ricognizione e sorveglianza delle attività di abbruciamento autorizzate in deroga in virtù del presente atto, per la verifica della rigorosa osservanza degli obblighi posti in capo agli operatori eventualmente autorizzati;

- 11) AVVISARE che il mancato rispetto dei suddetti obblighi e prescrizioni sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 178 bis del Regolamento Forestale, comma 2 lettera a), e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia fatte salve ipotesi di reato più grave;
- 12) DI CONFERMARE in ogni sua altra parte il Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024;
- 13) DI INVIARE il presente decreto ai Comuni interessati: Massa Lubrense (NA), Meta (NA), Piano di Sorrento (NA), Sant'Agnello (NA), Sorrento (NA), Vico Equense (NA), Capri (NA), Anacapri (NA), Amalfi (SA), Cetara (SA), Conca dei Marini (SA), Scala (SA), Vietri sul mare (SA), Furore (SA), Maiori (SA), Minori (SA), Positano (SA), Praiano (SA), Ravello (SA), Tramonti (SA), Atrani (SA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Corbara (SA), Altavilla Silentina (SA) Albanella (SA), Gragnano (NA), Casamicciola (NA), Serrara Fontana (NA), Forio (NA), Ischia Porto (NA), Castellammare di Stabia (NA), Barano (NA), Lacco Ameno (NA), Bacoli (NA), Monte di Procida (NA), Torchiara (SA), Calvi Risorta (BN), Capua (CE), Carinola (CE), Sparanise (CE), Acerra (NA), Boscoreale (NA), Giugliano in Campania (NA), Sant'Antonio Abate (NA), Angri (SA), Casalvelino (SA), Lustra (SA), Nocera Inferiore (SA), Ogliastro Cilento (SA), Pagani (SA), Pisciotta (SA), Pontecagnano Faiano (SA), Postiglione (SA), Serre (SA);
- 14) DI INVIARE il presente decreto alle Prefetture di Napoli, Salerno, Caserta e Benevento, al Comando Regione Carabinieri "Campania", alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, al Dipartimento della protezione civile;
- 15) DI INVIARE il presente Decreto, a norma di procedura e per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.
- all'Ufficio di Gabinetto (40 01 01) per la relativa pubblicazione con procedura di urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania – BURC;
 - allo Staff 50.18.92 Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza; alle SOPI/SOUP presso le U.O.D. "Genio Civile e Presidio di Protezione Civile" di Benevento (50 18 04), Caserta (50 18 05), Napoli (50 18 06), Salerno (50 18 07);
 - a Direzione Generale 07 per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
 - alla Direzione Generale 06 Difesa del suolo ed ecosistema;
- 16) DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul sito web della Regione Campania.

GIULIVO